

CXXXVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1954

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

INDICE

Legge regionale 7 aprile 1954: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale », rinviata dal Governo centrale

(Discussione e riapprovazione con modifiche):

COLIA	2661-2668-2672
COSSU	2664-2667
CRESPELLANI	2666
SOGGIU PIERO, relatore	2668
SERRA, Assessore all'industria e commercio	2670
PRESIDENTE	2672
(Votazione segreta)	2674
(Risultato della votazione)	2674

Mozione (Per la discussione):

FIORI	2661
PRESIDENTE	2661

La seduta è aperta alle ore 11 e 20.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la discussione di mozione.

FIORI (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORI (P.S.I.). Signor Presidente, ho chiesto

Pag. la parola per sapere se e quando ella intenda inserire all'ordine del giorno la mozione urgente sul Sanatorio di Sassari, presentata nel giugno o luglio di quest'anno da me e da altri colleghi.

PRESIDENTE. Solleciterò il Presidente della Giunta perchè voglia fissare la data della discussione al più presto.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 7 aprile 1954: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 7 aprile 1954, rinviata dal Governo centrale, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla proposta di legge 16 maggio 1951, numero 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale ». Apro la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo oggi la parola a nome del Gruppo socialista non per ripetere cose già dette, ma per una doverosa precisazione delle nostre posizioni e delle nostre responsabilità in merito allo spinoso problema della carta geologica della nostra Isola.

In sei anni di vita autonomistica è la quarta volta che se ne parla. Se ne è accennato nel

dicembre del '49, durante la discussione del bilancio del 1950; se ne è parlato nel '51 a proposito del disegno di legge numero 97, poi trasformato in legge; se ne è parlato ancora una terza volta il 7 aprile 1954; se ne parla infine oggi, per la quarta volta. Questa legge di estrema importanza, e nello stesso tempo di estrema semplicità, ha avuto ben due rinvii da parte del Governo. Dopo questa poco incoraggiante esperienza, noi siamo indotti a pensare che forse nemmeno questa volta la legge andrà in attuazione.

Ormai siamo sulla strada dei rinvii, e non ci sarebbe da stupirsi se il Governo centrale dovesse rinviare la legge per la terza volta. Durante la discussione del '49, facemmo notare che i due milioni iscritti nel bilancio del 1950, per quanto dati a titolo di incoraggiamento, non avrebbero fatto compiere alcun passo in avanti per la soluzione del problema della carta geologica. Feci rilevare allora — e la situazione non è cambiata — che in Sardegna c'è carenza di carte topografiche, prima ancora che di carte geologiche.

Ad opera dell'Istituto geografico militare erano state rinnovate e pubblicate le carte topografiche in scala 1:25.000, scala ridotta, per tutta la costa che parte da Bocca de Riu a Piscinas, scendendo fino a Capo Ferrato, e alla zona relativa all'Iglesiente, a Buggerru, a San Benedetto, a Portoscuso, eccetera; il medesimo Istituto geografico militare aveva studiato tutto questo settore e altre otto zone comprendenti Capo Pecora, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, eccetera. Per quanto riguardava la zona meridionale dell'Isola, ad opera del servizio geologico nazionale, era stata pubblicata una carta geologica da 1:100.000, scala pure ridottissima, se si tiene conto dell'importanza che ha la zona centrale della Sardegna comprendente il territorio di Masua, San Nicolò Gerrei, Muravera, Terralba, Ales, Isili, eccetera.

L'Istituto geografico militare aveva preparato una carta in scala 1:50.000, dalla quale topograficamente aveva ricavate altre carte, pubblicandole in scala 25.000; e, per quella zona, tranne per i settori di Mandas, Muravera, Isili, Lanusei, non è stata pubblicata alcuna carta geologica.

La situazione che io vi illustrai, onorevoli col-

leghi, allora, era dunque caratterizzata dalla grave carenza di carte nei loro vari tipi e soprattutto di carte geologiche; oggi — come ho già detto — la situazione non è mutata. Esistevano ed esistono tuttora, in verità, diverse carte geologiche compilate da privati, dal professor Vardabasso, dal perito minerario Fois, eccetera, ma queste, oltre ad essere in scala troppo piccola, non si possono accettare come ufficiali, in quanto nessuno potrebbe giurare sulla loro fedeltà. Infatti, noi non sappiamo attraverso quali studi siano state rilevate.

Quando, nel 1951, l'allora Assessore onorevole Soggiu presentò il disegno di legge numero 47, noi, confrontandolo con ciò che in proposito aveva fatto la Sicilia, rimanemmo perplessi. La Sicilia aveva elaborato una legge che ruotava attorno ad un Comitato geologico regionale, che ne era l'asse principale; il servizio era stato demandato all'Ufficio minerario di Caltanissetta e con Roma si erano tenuti soltanto dei semplici rapporti di colleganza.

Che cosa potevamo fare noi? Ci si presentavano tre soluzioni: o si accettava, come dissi allora, la collaborazione dell'Ufficio geologico nazionale, ed allora il progetto di legge così presentato dall'Assessore Soggiu poteva essere accettato, oppure non si accettava la collaborazione dell'Istituto geologico d'Italia (ed allora era necessario seguire la falsariga della legge siciliana, cioè la Regione Sarda avrebbe dovuto addossarsi tutte le spese inerenti a questa carta geologica); oppure si doveva respingere quel disegno di legge, affermando che la carta geologica doveva essere compilata dall'Ufficio di Cagliari.

Quest'ultimo infatti offriva, rispetto all'Istituto geologico d'Italia, maggiori garanzie di tempestività nell'eseguire il lavoro.

Fra le tre soluzioni che si prospettavano, noi accettammo quella proposta dall'Assessore, pur facendo alcune critiche, che il tempo ha dimostrato obiettive e serene. Quella legge, all'articolo 2, presentava una lacuna, in quanto non specificava in che cosa dovesse consistere l'aiuto che l'Istituto geologico d'Italia avrebbe dato alla Regione; era imprecisa circa la nomina del direttore del servizio temporaneo, e mancava infine di una scadenza fissa per l'ultimazione dei

lavori di rilevamento, (particolare, quest'ultimo, che la legge siciliana aveva ben precisato). Noi, dal canto nostro, nonostante la Commissione ne avesse fatto rilevare l'importanza, non fissammo una data precisa per la pubblicazione.

Io ricordo — e risulta ancora nella relazione Pinna — che fin d'allora la Commissione aveva ritenuto opportuno approvare l'emendamento Colia, ma solo in linea di massima, facendo riserva sulla precisazione del termine, che sarebbe stato fissato in base al giudizio tecnico degli organi competenti. Io allora proposi la data del 1953, che poi venne spostata al 1954. Ebbene, lascio ora giudicare i colleghi. Siamo alla fine del 1954 ed il lavoro della carta geologica non è stato neppure iniziato! Si aggiunga a tutto questo la famosa polemica, scatenatasi allora nella stampa isolana, sulla competenza della Regione in merito: alcuni, infatti, sostenevano che il diritto di rilevare la carta geologica non era giustificato da alcun articolo dello Statuto speciale. Comunque, la legge venne rinviata dal Governo ed il Consiglio non ne venne nemmeno informato.

Venne ripresentata dopo 20 mesi, grazie all'intervento del professor Carta, allora Assessore all'industria e commercio. Il Governo tornò sulla decisione di rinvio, dopo aver fatto modificare l'articolo 2 di quella legge, che già noi, in sede di discussione, avevamo criticato. Si ebbe, in questo modo, una clamorosa conferma della validità delle nostre osservazioni.

Tuttavia il Governo, adducendo il pretesto che il direttore del servizio temporaneo dovesse essere un uomo di una certa fiducia, pretendeva che a questo incarico fosse nominato l'ingegner Beneo, direttore dell'Ufficio geologico d'Italia.

La Giunta cedette a tale richiesta, e ciò può essere considerato una vera e propria capitolazione, dal momento che, pur di procedere, la Giunta rinunciò ad una rivendicazione rivelatasi unanime nei lavori preparatori della legge — lo stesso Consiglio aveva infatti stabilito che il posto di direttore del servizio temporaneo dovesse essere affidato ad un sardo.

Fra Giunta e Governo si iniziarono nuove trattative, si riaccesero vecchie discussioni, ma, alla fine, si giunse ad una seconda capitolazione,

cioè alla nomina di fatto dell'ingegner Beneo a direttore del nostro servizio temporaneo. Neanche questo, purtroppo, fece procedere la legge. Negli ambienti romani si scatenò una sorda lotta contro il direttore dell'Istituto geologico, che si diceva non godesse della stima di altri valenti geologi. Si discusse perfino della sua competenza.

Si ebbe come risultato che il Ministro della industria negò recisamente il suo consenso alla nomina avvenuta, e la legge si fermò per altri quattro anni, come tutti purtroppo ben sapete. L'ingegner Beneo, dal suo canto, non ha finora proposto alcun programma e, nella situazione di incertezza così creata, nulla può essere intrapreso senza il suo prezioso ed introvabile parere; egli, che regola l'andamento dei rilevamenti geologici di tutta la Penisola, è una delle cause principali del fallimento della nostra legge. Io penso, quindi, che la nostra prima preoccupazione debba essere quella di sostituirlo.

Comunque, nonostante tutto, la legge del 7 aprile passò e si credette di aver finalmente creato lo strumento idoneo alla soluzione del problema. Purtroppo la realtà fu ben diversa. Lo ingegner Carta, presentatore del progetto, fu costretto a lasciare l'Assessorato all'industria e commercio e, con lui, perdemmo l'unica persona competente in materia, e perciò capace di far fronte validamente alle argomentazioni di carattere tecnico sollevate dall'Ufficio geologico d'Italia. Quest'ultimo, resosi conto della situazione, aumentò le sue pretese, nelle quali non è difficile indovinare il deliberato proposito di ignorare i diritti della Regione.

I motivi addotti dal Governo per giustificare il rinvio sono assolutamente privi di consistenza. Noi ci chiediamo, oggi, come mai, per esempio, il Ministero della difesa intervenga per boicottare la nostra legge, e invece non sia intervenuto per quella siciliana; come mai in quest'ultima non si trovi nulla di simile a quell'articolo 2 *bis* che la Commissione ha voluto inserire nel discutere i motivi di rinvio. Noi siamo del parere che il Ministero della difesa non ha alcuna competenza nel problema della carta geologica dell'Isola, e, se noi giudicassimo, oggi, degne di considerazione le sue pretese, potremmo trovarci di fronte al divieto di pubblicazione del-

la carta geologica sotto lo specioso pretesto dei motivi di difesa nazionale.

E' tutti sappiamo che la precisa configurazione del patrimonio minerario dell'Isola è un'esigenza indiscutibile dei Sardi, dettata da precisi interessi di carattere economico. E' pertanto necessario, onorevole Assessore, che la carta non solo venga compilata, ma venga compilata entro un termine ragionevole, ma preciso. Capisco che, in sede di esame di rinvio, è impossibile far presente queste necessità, ma ciò non toglie che la necessità sussista. Noi, oggi, così come nel '54, affrontiamo un'impresa impossibile.

Data l'esperienza, infatti, credo che tutti ci si sia resi conto che è assurdo cercar di conciliare gli interessi della Regione con quelli dell'Istituto geologico d'Italia che, finora, nei nostri confronti, non ha certo dato prova di buona volontà. Riapproviamo dunque la legge del 7 aprile 1954 nella sua stesura originaria. In base alla legge numero 6 di quest'anno, da noi approvata, abbiamo il diritto di compiere qualunque rilievo geografico e geologico dell'Isola. Possiamo anche ignorare la legge rinviata dal Governo e procedere finalmente alla compilazione della carta, che avrebbe anche in questo modo il crisma della ufficialità, appunto perchè basata su una legge. Lei, onorevole Assessore, sa benissimo che quanto ho detto è perfettamente legittimo; sa anche probabilmente che il professor Carminati, da poco dimesso dalla Presidenza del Comitato minerario regionale, ha ultimato i suoi studi geologici nel settore minerario di Mandas. Questi dovrebbero essere inviati all'Istituto geologico d'Italia, ma mi risulta che anche la Regione ha avanzato proposte tendenti ad ottenerli. E' evidente, quindi, che l'obiezione sollevata alla tesi da me esposta, secondo la quale una carta compilata a cura della Regione non avrebbe il crisma dell'ufficialità, cade. L'episodio dello ingegner Carminati dimostra che noi potremmo usufruire degli studi che attualmente vengono assorbiti dall'Ufficio geologico d'Italia, e mi pare superfluo aggiungere che la serietà di essi dipende non dagli articoli di legge, ma dalla competenza degli studiosi.

Viviamo in tempi di affannose ricerche minerarie e dappertutto si nota una corsa alla conquista delle fonti energetiche; in Sardegna, in-

vece, non si nota alcun segno di risveglio. E' nostro compito, oggi, provocarlo, ed è pertanto essenziale che il primo passo venga compiuto con l'approvazione di una legge che dia ai Sardi il diritto di procedere alle ricerche di quanto vi è di prezioso nella nostra Isola. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a parere nostro l'esame dei motivi specifici sui quali viene fondato il rinvio di questa legge regionale, che nella sostanza integra quella sul completamento della carta geologica e sulla istituzione del comitato geologico, va fatto alla luce di un principio costituzionale ed insieme politico. Principio che deve guidarci anche nella valutazione dei motivi delle altre leggi recentemente rinviate che saranno sottoposte all'esame di questo Consiglio. (Tra queste, è già in discussione quella riguardante il problema del C.I.S. e del Banco di Sardegna).

Affermando una questione di principio e subordinando ad esso il voto odierno, non intendiamo minimamente disconoscere il carattere di urgenza che la legge presenta, poichè non ignoriamo il danno che è derivato dalla sua mancata applicazione. Il collega Colia, nel suo intervento, ha individuato negli organi governativi i responsabili effettivi del ritardo dell'applicazione concreta della legge del 1951 che, con questa testè rinviata, intendiamo oggi migliorare ed adeguare alla situazione presente. La questione di principio è insieme politico-costituzionale è nota a tutti ed è stata affacciata già qualche altra volta in questo Consiglio, ma io credo che oggi debba essere ripresentata in modo più deciso perchè, in questa seconda legislatura, le leggi formulate sono state poche e neppure molto impegnative da un punto di vista qualitativo. Infatti, dal 14 giugno a questa parte, delle venti o ventidue leggi pubblicate, non una tocca problemi di struttura, non una di esse riguarda problemi di carattere economico o amministrativo della Regione, ma tendono tutte a modificare o ad integrare leggi già esistenti.

Qualora noi avessimo presentato la legge sui

II LEGISLATURA

CXXXVIII SEDUTA

25 NOVEMBRE 1954

patti agrari, o sull'organico del personale, o la legge di riforma, più volte annunciata dall'Assessore Casu, avremmo anche potuto giustificare la polemica tra Governo e Regione, perchè sarebbe stata impostata su questioni di fondo, precisamente sui limiti e sulla ampiezza dell'articolo 33 dello Statuto speciale.

E' ingiustificabile, però, che il Governo non ci lasci tranquilli neppure nel campo della ordinaria produzione legislativa.

E' così, di contro a venti o ventidue leggi pubblicate, ne abbiamo una decina rinviate, oppure fatte passare in linea del tutto eccezionale, come se fosse lecita, onorevoli colleghi, una violazione in via eccezionale dell'articolo 33 dello Statuto speciale, quell'unico articolo che può essere invocato ed applicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per impedire il libero cammino delle nostre leggi. Credo che sia addirittura mortificante non solo constatare come la gran parte delle nostre leggi vengano bloccate, ma come talvolta sia ad esse concesso un nullaosta soltanto in linea di benevolenza, con un atteggiamento di paternalismo che contrassegna maggiormente, rispetto alla prima legislatura, la mentalità del Governo centrale verso il Consiglio regionale.

Dobbiamo, senza modestia, riconoscere che, dopo sei anni circa di vita regionale, questo Istituto e questo stesso Consiglio hanno certamente migliorato le loro qualità, le loro attitudini, le loro capacità. E' alla luce di una tale considerazione che si giustifica una nostra ferma presa di posizione contro gli arbitrii governativi. Cioè, la Regione — e quando parlo di Regione voglio comprendere tutti gli organi di essa, dal Consiglio alla Giunta e al Presidente della Giunta — in questi sei anni ha dimostrato di avere acquistato un grado di consapevolezza tale da incutere rispetto al Governo centrale. La Regione ha impostato seriamente problemi che ora sono all'esame del Parlamento, come per esempio lo studio sugli impianti di gasificazione, o quello già in porto per la produzione termoelettrica; sono studi sorti e nati in Sardegna ad opera dei Sardi, ad opera degli artefici del Consiglio regionale e della Regione Sarda, di uomini cioè che si battono per la soluzione di questi problemi essenziali per

il rinnovamento della nostra Isola. Nella Regione, ripeto, non vogliamo soltanto comprendere il Consiglio regionale, non ci battiamo soltanto per il libero esercizio delle nostre funzioni, ma anche di quelle della Giunta e del Presidente della Giunta; quando si muove una critica alla Presidenza della Giunta la si muove a tutti, e, in un certo senso, anche all'Autonomia della Sardegna. L'insufficienza dei motivi addotti nel rinviare le nostre leggi la notiamo soprattutto se scendiamo all'esame minuto di essi, per cui riteniamo che sia giusto il momento di reagire con fermezza di fronte all'atteggiamento del Governo centrale. Il primo motivo per il quale la legge in esame è stata rinviata riguarda la possibilità della Regione di valersi dell'opera di istituti scientifici. Secondo il Governo centrale, perchè la Regione possa valersi dell'opera di questi istituti scientifici nel campo della geologia, bisognerebbe prima coordinare le attività e le funzioni statali e regionali in questa materia. Come se non avessimo avuto, tanto in materia edilizia quanto in materia di cantieri di lavoro, dei rapporti con gli Enti locali, con le Province e con i Comuni, anche se, fino adesso, non è stata data attuazione all'articolo 46 dello Statuto regionale, che prevede appunto la disciplina e il controllo degli Enti locali da parte della Regione. Sempre abbiamo ricorso all'opera di istituti statali o parastatali o pubblici ed abbiamo perfino dato dei mutui, delle anticipazioni, all'Amministrazione provinciale di Cagliari senza avere prima disciplinato la materia dei controlli o coordinato i rapporti su scala generale tra questi due enti. E' quindi un motivo specioso e, mi pare, di natura amministrativa, e come tale non può essere preso in considerazione, perchè qui non si tratta di regolarizzare rapporti o di agire in concorrenza con gli analoghi servizi dello Stato nel campo geologico. Si tratta, invece, di valerci della presenza di questo servizio statale nella Regione per poter migliorare i nostri compiti istituzionali. Tutto qui.

Passando al secondo rilievo governativo, per il quale la pubblicazione di un documento tecnico come la carta geologica dovrebbe essere subordinata all'approvazione del Ministero della difesa, esso non può essere addotto come mo-

tivo di eccesso di competenza; ella, onorevole Crespellani, che per alcuni anni è stato Presidente della Giunta, sa bene che un atto come l'approvazione presuppone sempre un rapporto gerarchico fra due o più soggetti. Ora, un rapporto di questo genere fra il Ministero della difesa e l'Ente Regione non sussiste. Noi non dipendiamo in alcun modo dal Ministero della difesa per poter ammettere che esso possa approvare preventivamente un nostro elaborato tecnico.

Procedendo nella discussione dei motivi di rinvio, giova ricordare che noi abbiamo sempre cercato di non ridurre l'Assessore regionale al rango di un Assessore comunale rispetto al Sindaco. In attesa che si possano impugnare le Norme di attuazione, che ci impediscono di riconoscere una certa autonomia all'Assessore, abbiamo cercato di citarlo nelle nostre leggi perchè riteniamo che anch'esso possa emanare dei provvedimenti, e che, almeno dal punto di vista funzionale, possa essere investito di attività esecutiva. Nella legge da noi approvata l'espressione «le convenzioni verranno stipulate dall'Assessore per i contratti approvati dalla Giunta» significa che il provvedimento è della Giunta e che l'Assessore viene solo delegato a stipulare l'atto. Ebbene, anche questa espressione non viene accettata, e non perchè noi così agendo eccediamo l'ambito delle nostre competenze, ma perchè ci si vuole costantemente impartire la lezione, e, anche quando si vuole lasciar correre, lo si fa soltanto paternalisticamente, in via eccezionale, come è detto qui, a proposito delle leggi rinviate.

Ebbene, di fronte alla inconsistenza di questi motivi, che sono rivelatori di una mentalità precisa, che va sempre più accentuandosi nei confronti della Regione e che turba perfino la tranquillità del Consiglio, che dovrebbe formulare le leggi con la fiducia di poterle poi applicare, non possiamo che ribadire la nostra volontà decisa di difendere le prerogative della Regione. E per questo è necessario, non soltanto riapprovare la legge ingiustamente rinviata, ma anche farci promotori di iniziative politiche vere e proprie. La Giunta non solo deve respingere il metodico paternalismo che ci viene... propinato da Roma, ma deve altresì di-

fendere le nostre prerogative con un'azione politica efficace. Agli inizi della vita regionale qualche tentativo in questo senso fu fatto dal Presidente Crespellani; si ottenne perfino che qualche rinvio fosse ritirato. Oggi invece i rinvii sono costanti, quotidiani, legge per legge. Inoltre, i motivi addotti dal Governo sono così poco plausibili che non consentono neppure di adottare delle formule di compromesso.

Per queste ragioni, condividiamo la posizione presa poco fa dal Gruppo socialista, proponendo la riapprovazione all'unanimità della legge così come è stata formulata e augurandoci che finalmente essa, dopo tre anni, nella parte almeno che fu approvata tre anni or sono, possa essere immediatamente applicata. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Crespellani. Ne ha facoltà.

CREPELLANI (D. C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogniquale volta si riporta in Consiglio una legge rinviata dal Governo centrale, si pone l'esigenza di riesaminare i rapporti concreti tra il Consiglio regionale e lo Stato attraverso i suoi organi ministeriali. Durante le discussioni su questo problema non sempre si dicono cose giuste; qualche volta si fanno delle affermazioni inesatte o addirittura ingiuste. D'altra parte, non mi pare sia opportuno voler da ogni caso singolo trarre delle conclusioni generali. E' indiscutibile che non può far piacere il rinvio di una legge; comunque, quando questo avviene, dobbiamo obiettivamente e serenamente esaminare i motivi per i quali viene rinviata e non respingere *a priori* l'invito al riesame, perchè, se non è infallibile Roma, neanche noi lo siamo. Qualche osservazione, semmai, va fatta sul meccanismo concreto con cui si svolgono i rapporti tra lo Stato e la Regione in relazione all'attività legislativa regionale.

Nel periodo in cui funzionava l'Ufficio Regioni alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio, l'esame delle leggi approvate e inviate al Governo era facilitato dal frequente contatto tra il Presidente della Regione e i rappresentanti della Presidenza del Consiglio. Que-

II LEGISLATURA

CXXXVIII SEDUTA

25 NOVEMBRE 1954

sto organismo fu poi soppresso e trasferito al Ministero degli interni, pur restando alla Presidenza del Consiglio, per Statuto, la facoltà di rinviare le leggi. L'inconveniente maggiore che ne è derivato è costituito dalla difficoltà di stabilire quei contatti politici che, in passato, avevano favorito il conseguimento di risultati proficui e soddisfacenti. Attualmente, nella nuova organizzazione, è il personale ministeriale che spesso elabora i motivi di rinvio delle leggi.

Al Ministro degli interni i rinvii vengono presentati solo per la firma, all'ultimo momento, ed è ben difficile che egli abbia la possibilità di valutare appieno il significato giuridico e politico del rinvio stesso. Basandomi su questi fatti, nell'ultimo Gabinetto De Gasperi e nel Gabinetto Pella, feci più volte presente l'opportunità che a presiedere i rapporti tra Regione e Stato fosse deputato specificamente, se non un Ministro, almeno un Sottosegretario. La stessa cosa suggerisco oggi al Presidente della Giunta: insistere, cioè, perchè la direzione politica di questi rapporti venga affidata proprio ad un Sottosegretario.

Burocraticamente è quasi impossibile superare le difficoltà, mentre ciò è più facile in sede politica.

Pur riconoscendo queste deficienze di carattere organizzativo, ripeto, però, che noi, *a priori*, non possiamo dire che ogni rinvio è ingiusto e, come tale, rigettarlo e riapprovare integralmente le leggi. Questa è la tesi che ogni volta viene sostenuta con vigore dai nostri colleghi della sinistra, ma è troppo evidente che rientra nel loro programma aggravare maggiormente i rapporti fra centro e periferia. In linea di principio, noi non possiamo accettare una politica di questo genere.

COSSU (P. C. I.). Ma è il numero dei rinvii che preoccupa!

CREPELLANI (D. C.). Non possiamo accettarla. Nè, d'altronde, possiamo accettare supinamente ogni rinvio, perchè, oltre al nostro prestigio, abbiamo da difendere prerogative costituzionali e statutarie alle quali non possiamo rinunciare. La soluzione migliore, come di-

cevo all'inizio, è quella di esaminare obiettivamente e serenamente i motivi per i quali una legge viene rinviata.

Non nascondo che, in questo caso, il rinvio è più spiacevole del solito, in quanto il testo della legge era stato lungamente discusso con gli organi del Ministero dell'industria per interessamento dell'Assessore professor Carta. Possiamo, quindi, respingere il rinvio, ma io penso, e così pure la Commissione, che in certi casi, quando non sono in gioco questioni di principio o di competenza, certe situazioni giovi più aggirarle che affrontarle di petto, non per puro opportunismo, ma perchè in molti casi è desiderio comune applicare nel minor tempo possibile taluni provvedimenti di legge nell'interesse delle popolazioni della Sardegna.

La questione della carta geologica purtroppo si sta dibattendo da tempo. In questi rinvii non vediamo motivi seri che possano indurci a modificare la legge. Però non vi sono neppure motivi così gravi che ci impediscano di apportarvi qualche leggero ritocco e qualche piccola modifica, il che, lasciando la legge praticamente invariata, è il miglior modo per togliere motivo o pretesto per un'ulteriore remora nell'esecuzione della legge stessa, tanto più grave nella carenza di funzionamento della Corte Costituzionale.

Queste le considerazioni che hanno indotto le Commissioni, almeno quella da me presieduta, a proporre qualche leggera modifica, per evitare ulteriori resistenze da parte del Governo centrale. Non mi soffermerò sulle modifiche proposte, ma sarà facile rilevare, dalla lettura del nuovo testo, che di alcuni articoli è stata mutata non la sostanza, ma soltanto la forma. Tra i motivi addotti per rinviare la legge il meno serio è quello che riguarda la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa alla pubblicazione delle carte. Il meno serio, soprattutto per il modo in cui è stato formulato. Si dice infatti nel rinvio che manca, nella legge, una esplicita disposizione che subordini la pubblicazione delle carte geologiche alla preventiva approvazione del Ministero della difesa. Il Ministero della difesa non deve approvare nulla, perchè un rilievo di natura tecnica non può essere approvato da un organo che ha funzioni

II LEGISLATURA

CXXXVIII SEDUTA

25 NOVEMBRE 1954

completamente diverse. O forse una carta geologica può farsi in un modo piuttosto che in un altro a seconda dei fini del Ministero della difesa? Dobbiamo piuttosto pensare che ci sia una disposizione di legge che richiede il nullaosta per la pubblicazione delle carte geologiche. Se questa legge esiste, è di carattere nazionale, e la Regione non potrebbe assolutamente sottrarsi ad essa.

COLIA (P. S. I.). La legge esiste e risale al 1932.

CRESPELLANI (D. C.). Ritengo quindi che la formulazione del rilievo abbia tradito addirittura il pensiero del Governo. Infatti, l'autorizzazione alla pubblicazione della carta implicherebbe la facoltà da parte del Ministero della difesa di intervenire nella esecuzione e nella riproduzione dei rilievi, mentre il nullaosta ha un semplice carattere di sicurezza.

In conclusione, constatato che nel presente caso non esiste una questione di principio o di competenza, noi facciamo voti che le modifiche proposte siano accolte dall'onorevole Consiglio, considerando soprattutto che esse non alterano e non modificano la sostanza della legge stessa. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soggiu Piero, relatore.

SOGGIU PIERO (P. S. d'A.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore ho il dovere di fornire le dilucidazioni necessarie sulle decisioni che la prima e la quinta Commissione sottopongono oggi alla vostra approvazione. La prima Commissione, particolarmente competente a questo riguardo, ha per prima rilevato la insufficienza dei motivi che hanno determinato il rinvio della legge, esprimendo così anche quella protesta politica di cui diversi oratori si sono fatti portavoce; se io non vi insisto, è perchè è una protesta alla quale siamo ormai abituati, e ritengo che il Consiglio non intenda venir meno alle riserve che sempre ha formulato a questo riguardo.

Se dovessi aggiungere qualche parola, direi che i motivi di una notevole parte dei rinvii sono quelli ai quali ha accennato l'onorevole Crespellani, precisando però che la colpa va attribuita non a tutti i funzionari dell'ufficio del Ministero dell'interno dal quale partono i rinvii, ma specificamente a taluni funzionari dei singoli Ministeri.

Il difetto, cioè, non è solo di quell'ufficio finale, ma investe tutta l'Amministrazione statale. Basti dire, ad esempio, che ogni Ministero ha il proprio ufficio legislativo e che ognuno di questi uffici segue criteri propri. Ritengo che un problema da affrontare su vasta scala sia proprio quello di sopprimerli, o, per lo meno, questa consulenza di ordine legislativo si dovrebbe concentrare nella Presidenza del Consiglio, in modo da uniformare l'opinione politico-giuridica del Governo a criteri precisi e sicuri.

A presiedere ai rapporti tra Stato e Regione non è sufficiente, a mio parere, chiedere che venga designato un Sottosegretario. Poichè si tratta di rapporti che non sono solo giuridici, ma soprattutto politici, insisterei perchè il regista sia addirittura un Ministro, appositamente delegato dalla Presidenza del Consiglio.

Ciò detto, vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sulle ultime parole della lettera che ci comunica il rinvio. Si dice in essa che la stessa Presidenza ha provveduto a prospettare al Ministero dell'industria e del commercio la necessità di consentire d'urgenza che il direttore del servizio geologico di Stato assuma la direzione temporanea del servizio regionale, riservandosi, per questa ultima parte, di riferire circa l'esito dell'intervento svolto. Questo significa, in parole povere, che loro vogliono dirigere l'Ufficio regionale, e significa, inoltre, che a determinare il rinvio non è stata una ragione giuridica, ma una volgarissima ragione di prestigio burocratico. Se il direttore del servizio geologico nazionale venisse autorizzato ad assumere di fatto la direzione dell'Ufficio regionale, questa ultima legge che vogliamo riapprovare non avrebbe più ragione di essere perchè potremmo finalmente applicare integralmente la prima, quella del 1951.

Vorrei ricordare, però, che proprio la legge

II LEGISLATURA

CXXXVIII SEDUTA

25 NOVEMBRE 1954

testè rinviata, cioè la seconda, fu votata dal Consiglio per dimostrare che, se non era possibile un accordo con gli organi burocratici dello Stato, pur rimanendo ferma la legge del 1951, noi eravamo decisi a procedere per conto nostro, malgrado l'onere che tale decisione comportava. Per lo meno, saremmo stati liberi di agire. Queste considerazioni avrebbero dovuto portare logicamente alla riapprovazione pura e semplice della legge rinviata, e questo, le Commissioni, in sede di discussione, volevano fare. Sennonchè, esaminando poi il testo della legge, hanno ritenuto di suggerire poche modifiche. Tengo a precisare che esse, come ha detto il collega Crespellani, non solo non toccano la sostanza della legge, ma soprattutto non implicano accoglimento alcuno dei motivi di rinvio, per lo meno di quelli di carattere costituzionale.

Da un'attenta lettura del nuovo testo è facile dedurre che nessuno dei motivi addotti dal Governo è stato accolto. Le modifiche sono motivate da osservazioni che la Commissione, nell'esame dei motivi di rinvio, ha ritenuto di dover fare. Quando, rigettando, perchè di questo si tratta, il primo motivo, la Commissione vi propone di sostituire la parola «esecuzione» con la parola «espletamento», e di sopprimere all'articolo 2 le parole «dei compiti di cui all'articolo 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1951», essa, anzichè accogliere i motivi di rinvio del Governo, ribadisce la propria posizione, perchè sopprime anche il riferimento agli articoli 1 e 4 della legge 1951. Praticamente afferma, con questa modifica, il diritto, nei limiti delle competenze della Regione, di agire autonomamente rispetto al servizio geologico dello Stato.

Se io fossi nella posizione mentale di chi ha determinato il rinvio della legge 7 aprile 1954, nel leggere le modifiche direi che, rispetto alla precedente, questa ha maggiori probabilità di essere rinviata, perchè esse ribadiscono proprio la nostra posizione polemica nei confronti degli organi dello Stato. Si può dire che questo non avverrà soltanto perchè abbiamo proposto la formulazione specifica di un articolo in cui si chiede al Ministero della difesa, non l'approvazione preventiva degli elaborati tecnici della carta geologica, ma semplicemente quel nul-

laosta che noi sapevamo già di dover richiedere per tutti i casi in cui è prescritto. In fondo, introduciamo nella legge una disposizione superflua. Del resto, il Ministero della difesa non ha mai avuto certe pretese, e non le ebbe neanche quando si approvò la prima legge. In quel tempo ero io Assessore, e presso l'Assessorato esiste tutta la documentazione al riguardo.

Il pretesto è lo stesso allora addotto dall'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, che evidentemente continua nella tradizione e, a corto di altri argomenti, lo ha risfoderato. In definitiva, anche con questa modifica, che sembrerebbe la più aderente ai motivi di rinvio del Governo, non aggiungiamo nulla di nuovo... (*Interruzioni*). Non c'è niente di male ad introdurre questa aggiunta; vuol dire che sarà un richiamo esplicito ad una norma di legge che già conoscevamo.

Per quanto riguarda l'assunzione del personale, la Commissione respinge il rinvio senza neanche entrare nel merito, perchè la stessa regolamentazione esisteva nella legge del 1951 e non fu oggetto di rinvio governativo: quindi, non si può fare oggi, tardivamente, una questione di questo genere. La Commissione ha però proposto la modifica perchè, esaminando per conto proprio la questione, ha ritenuto che la nuova formula dia una sistemazione più sicura e più tranquilla, nell'interesse della Regione, al personale che temporaneamente deve essere assunto. Il motivo per cui le due Commissioni hanno proposto questa modifica, quindi, non è neppure esso attinente minimamente alla motivazione addotta dal Governo. E' solo un suggerimento, che il Consiglio potrà anche non accettare, se crede; in tal caso, se si manifesterà opportuna una precisazione di questo genere, la si potrà fare con una disposizione successiva, autonoma. Comunque, il criterio che ha guidato le Commissioni è quello di fare, nell'interesse della Regione e del servizio che si vuole effettuare, un trattamento più sicuro a coloro che vi dovranno essere impiegati, eliminando preoccupazioni che poi ricadrebbero sull'Assessorato alle finanze della Regione.

Io credo che, tutto sommato, sia veramente autorizzato — non solo dal mio convincimento personale, che conta poco quando parlo in veste di

relatore, ma proprio dai criteri ai quali tutta l'opera delle due Commissioni che hanno esaminato i motivi si è ispirata — a raccomandare al Consiglio l'approvazione della legge nella forma attuale, in modo che la Regione, superando certe difficoltà di intesa con gli organi burocratici dello Stato, possa procedere nel lavoro che da tanto tempo si voleva iniziare e che finora, purtroppo, non si è potuto iniziare. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SERRA (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da più parti vengono rivolte critiche alla Regione, perchè, si dice, con ritardo ha proceduto all'esame di questo problema. Ciò non è del tutto vero, perchè già il primo Assessore all'industria, onorevole Soggiu, si era dedicato, come prima cosa, allo studio di una formula legislativa che ci consentisse di pubblicare la carta geologica. Quella legge fu poi approvata dal Consiglio il 16 maggio 1951. Ci fu però rinviata dal Governo, e tanto l'onorevole Soggiu quanto il professor Carta, succedutogli nella carica, svolsero allora una tenacissima azione per portare il Governo a ritirare il rinvio. Questo, il motivo fondamentale che ci impedì di pubblicare la legge prima del dicembre del 1952. Successivamente, il professor Carta ritenne necessario modificarla in alcuni punti, per cui fu elaborata una legge regionale (la stessa che oggi è in discussione) che, presentata al Consiglio nel 1953, fu approvata il 7 aprile del 1954.

Sostanzialmente, la legge regionale, a parte alcune modifiche, non è che una integrazione della precedente, e fu proposta proprio per eludere l'opposizione del Governo a concedere alla Regione una certa libertà d'azione. Anche questa legge fu però rinviata.

Al riguardo, mi interessa chiarire al collega Colia che fu l'assenza del professor Carta a determinare fundamentalmente il rinvio, ma che si trattò di un'assenza forzata, perchè il 7 aprile 1954, giorno in cui la legge fu inviata a Roma, il professor Carta stava per lasciare la carica di Assessore.

Tanto meno può essere criticata la mia assenza, in quanto fui chiamato ad occupare questo seggio il 7 o l'8 giugno e la legge era stata rinviata già dal 12 maggio. Non si può, dunque, rimproverare a chicchessia di non aver svolto una certa azione politica allo scopo di prevenire il rinvio da parte del Governo. Questa azione fu successivamente svolta, oltre che dall'Assessorato, anche dalla Giunta.

Da sondaggi fatti, si ritiene che il Governo, in considerazione anche dell'atteggiamento delle nostre Commissioni, non vorrà insistere in un nuovo rinvio e la legge passerà definitivamente.

Essa ha una funzione essenzialmente integrativa rispetto alla precedente. Noi infatti sappiamo che, in base all'articolo 1 della legge 1951, la Regione ha la facoltà di provvedere, d'intesa col servizio geologico del Corpo miniere, al completamento e alla pubblicazione della carta geologica e dei relativi studi illustrativi. Sappiamo anche, e qui voglio chiarire il pensiero del collega Colia, che, in base all'articolo 4 di quella legge, noi possiamo arrivare alla pubblicazione della carta geologica regionale alla scala di 1:100.000 e, per la carta geologica d'Italia, ad una pubblicazione in scala di 1:200.000. Noi potremmo ottenere tutto questo attraverso l'opera diretta della Regione, e con la presente legge miriamo anche a servirci, per questo fine, dell'opera di privati. E' chiara, dunque, la sua funzione integrativa, per cui, se ancora una volta dovessimo trovarci di fronte ad un rinvio da parte del Governo, nulla ci vieterebbe di dare inizio al lavoro basandoci sulla legge precedente, regolarmente in vigore. Perderemmo soltanto queste modifiche integrative, che mirano a renderla più agile.

Quanto alle critiche, poi, rivolte dai colleghi Crespellani e Soggiu ai motivi addotti dal Governo per giustificare il rinvio, esse non possono che trovarmi d'accordo. Purtroppo, non sempre lo Stato ha impostato i suoi rapporti con la Regione secondo un criterio di opportunità politica e, talvolta, i pretesti usati per intralciare la nostra azione sono stati formulati in modo addirittura pedestre. Ma è questo un argomento di fondo, di portata ben più ampia di quella dell'attuale questione; anche a me pare opportuno

che la Giunta insista affinché la responsabilità dello Stato nei rapporti con la Regione sia assunta non soltanto da un Sottosegretario, ma, eventualmente, anche da un Ministro. E' tempo ormai di considerare la Regione, non come organo burocratico, ma come ente politico e giuridico, ed è per questo necessario riaffermare oggi con forza la sua dignità nei confronti del Governo. Sarei addirittura del parere che, riconoscendo alla Regione l'importanza che le è dovuta, lo stesso Presidente del Consiglio dovrebbe rappresentare il Governo nei rapporti con essa, e soltanto occasionalmente, e per delegazione, questo compito dovrebbe essere affidato ad un Sottosegretario alla Presidenza.

Tornando alla presente legge, è impossibile non rilevare l'inconsistenza dei motivi per i quali è stata rinviata; essi, come ha ben chiarito il collega Soggiu, non vengono oggi accettati, e l'obiezione sollevata dal collega Colia, secondo la quale noi, approvando l'articolo 2 *bis* accetteremmo i rilievi del Ministro della difesa, è priva di fondamento.

Noi, infatti, con questo ultimo articolo, ci rifacciamo non già al particolare rilievo del caso specifico, ma alle leggi stesse dello Stato. Non si parla in esso di una autorizzazione necessaria per la redazione della carta (che la Regione porterà a termine e di cui potrà in ogni caso servirsi); si parla, caso mai, di autorizzazione per la pubblicazione di essa, perchè è innegabile che un fatto di questo genere deve essere compatibile con le esigenze della difesa militare. Non vi è dunque una arbitraria limitazione della capacità della Regione, ma soltanto la giusta subordinazione dei suoi diritti allo spirito delle leggi dello Stato.

E veniamo all'ultimo motivo di rinvio, vale a dire ai rilievi mossi all'articolo 5 della legge precedente, riguardante il trattamento del personale. Mi pare opportuno notare che la formula approvata dalla Commissione concorda perfettamente col regolamento emanato dalla Presidenza della Giunta con decreto numero 15 in data 9 giugno 1953. Infatti l'articolo 2 di quel decreto dice: «Il personale estraneo al servizio geologico di Cagliari che si renderà necessario utilizzare nella qualità di geologo rilevatore, as-

sistente rilevatore, assistente disegnatore ed autista ai fini dell'attuazione del programma di quell'articolo 1, sarà assunto, con contratto a tempo determinato rinnovabile a carico della Regione, nei limiti della tabella...» eccetera.

E l'articolo successivo: «Al personale predetto spetta il trattamento economico e la qualifica delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione; agli indicatori pratici e ai portatori spetta il trattamento economico previsto per i salariati temporanei di IV categoria».

Esisteva, quindi, un regolamento che stabiliva che il personale assunto dalla Regione per i lavori relativi alla carta geologica dovesse avere la qualifica di avventizio con contratto a termine. La legge non ha fatto che ribadire questa disposizione regolamentare, allargando la sua sfera di efficacia; è chiaro, comunque, che un regolamento di esecuzione delle leggi regionali non richiede per essere valido alcuna approvazione da parte dello Stato. Se fosse però necessario specificare nella presente legge che il trattamento del personale è già stabilito da un regolamento, lo si faccia pure; l'interessante è che la legge venga approvata.

Per finire, vorrei muovere qualche appunto all'emendamento presentato dai colleghi Colia e Cossu, secondo il quale la pubblicazione della carta geologica e dei relativi studi illustrativi dovrebbe essere ultimata il 31 dicembre del 1958. Un emendamento di questo genere era stato già presentato nella precedente discussione ed io ritengo che ancor oggi siano validi i motivi che indussero allora il Consiglio a respingerlo. La Giunta, in ogni caso, lo accoglie come raccomandazione: sentiamo tutti la viva esigenza di procedere al più presto alla pubblicazione della carta, tanto più che i lavori ad essa necessari danno possibilità d'occupazione a molti tecnici, che, oggi disoccupati, attendono anche dalla Regione un aiuto che permetta di risolvere la loro situazione.

La buona volontà della Giunta mi pare sia dimostrata anche dal carattere d'urgenza impresso a questa legge e possiamo garantire che tanta iniziale buona volontà non si affievolirà.

Questo ritengo dovrebbe bastare per indurre

i colleghi Colia e Cossu a ritirare il loro emendamento. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione sul passaggio all'esame degli articoli. Se non vi sono opposizioni, rimane inteso che l'eventuale approvazione del passaggio all'esame degli articoli implica il rigetto della proposta delle sinistre.

COLIA (P.S.I.). Signor Presidente, penso che i motivi di perplessità per il nostro emendamento...

PRESIDENTE. L'emendamento non c'entra. Voi avete proposto che la legge venga riapprovata integralmente; se il Consiglio decide di passare all'esame degli articoli, evidentemente significa che non accetta la vostra tesi. Siamo d'accordo?

COLIA (P.S.I.). Noi manteniamo l'istanza che la legge venga approvata integralmente nella sua prima stesura.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1951, numero 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'articolo 2 della legge 16 maggio 1951, numero 21, sentito il Comitato geologico regionale: a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata, arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni; b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a); c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Colia e Cossu. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Aggiungere all'ultimo comma: "La pubblicazione della carta geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958"».

PRESIDENTE. L'onorevole Colia vuol illustrare l'emendamento o lo dà per illustrato?

COLIA (P.S.I.). Noi intendevamo non soltanto riapprovare, ma addirittura promulgare la legge nella sua stesura originaria, anche per dimostrare al Governo che non accettiamo opposizioni ingiustificate. D'altra parte, in questo campo esiste un precedente, poichè lo stesso onorevole Crespellani durante il primo anno di

II LEGISLATURA

CXXXVIII SEDUTA

25 NOVEMBRE 1954

vita della sua Giunta fu costretto a promulgare una legge. Ma, poichè ormai questa possibilità è esclusa e ci troviamo di fronte alla necessità di perfezionare la legge rinviata, noi non ci tiriamo indietro. Per questo insistiamo perchè il nostro emendamento venga approvato. Preciso un termine di scadenza per la pubblicazione della carta, noi, oltre a riaffermare l'urgenza, diamo anche una dimostrazione di serietà.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 nella stesura della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Colia-Cossu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis, proposto dalla Commissione.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2 bis

La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1951, numero 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto negli articoli da 1 a 6 della legge sopracitata ed a quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di L. 24 milioni per ciascuno degli esercizi finanzia-

ri 1952 e 1953, con lo stanziamento di L. 40 milioni per l'esercizio 1954 e con gli stanziamenti che saranno stabiliti dal bilancio per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, Segretario:

Art. 4

Oltre ai componenti previsti dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1951, numero 21, è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'industria e commercio.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, Segretario:

Art. 5

La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1951, numero 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti *in loco* a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salariati temporanei di IV categoria.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

II LEGISLATURA

CXXXVIII SEDUTA

25 NOVEMBRE 1954

Art. 6

DESSANAY, *Segretario*:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato.

DESSANAY, *Segretario*:

Allegato

Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| — Geologi rilevatori | 10 (I categoria) |
| — Disegnatori | 4 (II categoria) |
| — Autisti | 4 (agenti-tecnici) |

PRESIDENTE. Metto in votazione l'allegato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo modificato della legge regionale 7 aprile 1954.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	30
contrari	15

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Frau - Ibba - Lay - Manca - Marras - Muretti - Murgia - Pasolini - Pernis - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori saranno ripresi questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1955